

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 91163

Raccolta n. 26997

VERBALE DI ASSEMBLEA

del **"FONDO PENSIONE DIPENDENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno

del mese di Marzo

alle ore 10,30 (dieci e trenta)

31 marzo 2022

In Roma, Viale Cesare Pavese n. 385.

SU RICHIESTA

del **"FONDO PENSIONE DIPENDENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A."**

con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 385, codice fiscale

97114200583, iscritta all'Albo tenuto presso la COVIP al n.

1360

IO SOTTOSCRITTO

Dr. Carlo Federico TUCCARI, Notaio in Roma con studio in Via

IV Novembre n. 96, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili

Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato ove

sopra allo scopo di assistere, elevandone verbale, all'assem-

blea del Fondo richiedente, convocata in seconda convocazione,

in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul

seguinte

ORDINE DEL GIORNO

1) - approvazione modifiche statutarie

2) - varie ed eventuali.

E' presente la **Dr.ssa Cinzia Coletta** nata a Roma il 18 Maggio 1966, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, presso la cui sede per la carica è domiciliata, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale mi dichiara che il Fondo ha il numero di codice fiscale 97114200583 ed, a norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, collegati in video conferenza, constatata:

- la regolarità della presente assemblea convocata a mezzo lettera inviata in data 16 Marzo 2022;

- la presenza del Consiglio di Amministrazione in persona di se stessa e dei signori Cristiano Hoffmann, Luca Mariotti in presenza, collegati in video conferenza Bianca Cuciniello, Caterina De Angelis, Marco Pierini, Mario Rossi, assente giustificata Simona Zenobi;

- la presenza del Collegio dei Revisori in persona di Fausto Carbone, Alessandra Passarelli e Anna Rita Pentuzzi, collegati in video conferenza, assente giustificato il Presidente Giuseppe Davola;

- la presenza in proprio o per delega di n. 454 su n. 898 soci aventi diritto al voto, dichiara la presente assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno ed invita me Notaio a redigere il relati-

vo verbale.

Dichiarata aperta la seduta, sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone i motivi per cui, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione COVIP del 19 Maggio 2021 ed anche in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.Lgs 252/2005, dal D.Lgs 147/2018 in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341, è necessario adottare un nuovo testo di statuto sociale che comporta la modifica degli articoli 3 - Scopo, 5 - Destinatari e aderenti, 14 - Organi del Fondo, 17 - Assemblea degli aderenti - Modalità di funzionamento e deliberazioni, 20 - Consiglio di Amministrazione - attribuzioni, 21 - Consiglio di Amministrazione, l'eliminazione dell'art. 23 - Responsabile del fondo, l'introduzione dei nuovi articoli 26 - Direttore Generale e 27 - Funzioni Fondamentali, la modifica dell'art. 30 - Esercizio sociale e Rendiconto che assumerà il nuovo n. 31 e dell'art. 31 - Modalità di adesione che assumerà il nuovo n. 32.

Dopo discussione l'Assemblea, con il voto favorevole di n. 454 Soci, voti contrari nessuno, astenuti nessuno

delibera

- a) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che, redatto sotto la mia direzione e controllo, in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura;
- b) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per apportare eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte allo statu-

to che venissero richieste dalla COVIP - Commissione vigilanza

sui fondi pensione - in sede di approvazione dello stesso.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara
sciolta la seduta essendo le ore 12,15 (dodici e quindici).

Di quanto sopra io Notaio ho redatto il presente verbale del
quale ho dato lettura alla comparente che da me personalmente
interpellata lo ha in tutto confermato.

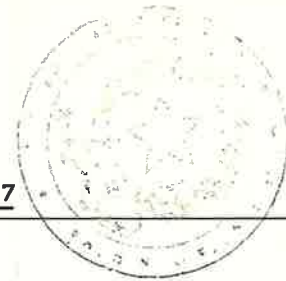
Scritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia
mano, occupa tre pagine di un foglio uso bollo e parte della
presente.

F.ti Coletta Cinzia

Carlo Federico Tuccari notaio

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 1 IN DATA 4

APRILE 2022 AL N. 9808 SERIE 1T.



STATUTO

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.

Premessa

Il 14 aprile 2009 è stato siglato un accordo tra le Aziende Groupama Assicurazioni S.p.A., Groupama Vita S.p.A., Nuova Tirrena S.p.A. e le OO.SS. delle dette Società, nel quale si è formalizzata l'ipotesi di fusione per incorporazione delle medesime Groupama Assicurazioni S.p.A. e Groupama Vita S.p.A. in Nuova Tirrena S.p.A., con conseguente mutamento di denominazione sociale di quest'ultima in Groupama Assicurazioni S.p.A., come da successivo procedimento di fusione per incorporazione giusta atto in Notaio F. M. Sirolli Mendaro Pulieri di Roma, in data 19 ottobre 2009, avente effetto civilistico 1 novembre 2009.

I Fondi Pensione delle predette aziende, pur nella nuova situazione societaria intervenuta a seguito della fusione sopra indicata, hanno continuato ad operare distintamente come "Fondi preesistenti"; in particolare:

- la Cassa di Previdenza dei dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A. - Fondo Pensione nell'interesse degli aderenti già appartenenti alla società Nuova Tirrena S.p.A. e dei dipendenti assunti dall'aprile 2009 che aderiscono alla previdenza complementare (C.F.: 97114200583; n. iscrizione all'Albo COVIP: 1360);

- il Fondo Pensione dei dipendenti Groupama Assicurazioni

S.p.A. nell'interesse degli aderenti già appartenenti alle società Groupama Assicurazioni S.p.A. e Groupama Vita S.p.A.

(C.F.: 96141850584; n. iscrizione all'Albo COVIP: 1434).

A seguito della fusione per incorporazione, nell'ambito dell'avviato processo di razionalizzazione dei Fondi di previdenza complementare di Groupama Assicurazioni S.p.A., l'Azienda stessa e le OO.SS. hanno condiviso l'obiettivo di costituire un Fondo Pensione unico, come da accordo intercorso in data 28/07/2016 nel quale si è convenuto di adottare il modello di fusione per incorporazione del Fondo Pensione dei dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A. nella Cassa di Previdenza dei dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A. - Fondo Pensione.

Contestualmente alla fusione il fondo incorporante avrà la denominazione "Fondo Pensione dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A."

Ciò premesso

lo Statuto del Fondo viene integrato e modificato come segue.

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.

STATUTO

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede

Art. 2 - Forma giuridica



Art. 3 - Scopo

**PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTI-
MENTO**

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari ed aderenti

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III - CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazione

Art. 13bis - Prestazioni accessorie

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea degli Aderenti - Criteri di costituzione e
composizione

Art. 16 - Assemblea degli Aderenti - Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea degli Aderenti - Modalità di funzionamento
e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costitu-
zione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 24- Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 - Direttore generale

Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarico di gestione

Art. 29 - Gestione amministrativa

Art. 30 - Conflitti di interesse

Art. 31 - Esercizio sociale e rendiconto

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 32 - Modalità di adesione

Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 34 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 35 - Modifica dello Statuto

Art. 36 - Scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 37 - Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede**

1. In applicazione della normativa di legge in materia, del C.C.N.L. per il personale delle Imprese di Assicurazioni e del Contratto Integrativo aziendale, è stata costituita - per iniziativa di Groupama Assicurazioni S.p.A., e delle Organizzazioni Sindacali Aziendali, l'Associazione denominata "Fondo Pensione dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A. già "Cassa di Previdenza dei dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A. - Fondo Pensione", (di seguito indicato "Fondo");

2. La durata del Fondo è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli aderenti, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 35;

3. Il Fondo ha sede legale in Roma.

Art. 2 - Forma giuridica

Il Fondo ha forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP, al n. 1360.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, senza fini di lucro, in favore del personale dipendente, non dirigente, di Groupama Assicurazioni S.p.A., le forme di previdenza per l'erogazione del trattamento pensionistico complementare del sistema obbligatorio pubblico, nonché le prestazioni collegate o accessorie, quali invalidità e premorienza a favore dei propri ade-

renti, previste dai Contratti Collettivi Nazionali ed Aziendali vigenti (di seguito Fonti istitutive), nel rispetto della disciplina legislativa in vigore e successive modificazioni e/o integrazioni;

2. A tal fine il Fondo provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza complementare;

3. Il Fondo è retto dalle norme del presente Statuto.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Il Fondo opera in regime di contribuzione definita.

L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione versata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e aderenti

1. Sono destinatari del Fondo:

i dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A., con esclusione dei dirigenti, per i quali trovino applicazione una o più forme di previdenza di cui all'art. 3.

2. Sono aderenti al Fondo:

a) i destinatari di cui al precedente comma che abbiano sottoscritto apposita domanda di adesione;

b) i destinatari di cui al precedente comma che aderiscano al Fondo con conferimento tacito del TFR;

c) i destinatari che percepiscano le prestazioni pensionistiche complementari in forma periodica previste dal presente Statuto.

Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, il dipendente cessa dalla sua qualità di aderente, salvo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma e dall'art. 8, comma 6 e dall'art.12, comma 2, lettera b) e lettera e).

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Le risorse degli aderenti sono impiegate in linee d'investimento a gestione separata, mediante apposite convenzioni stipulate con Groupama Assicurazioni S.p.A. e/o altre Imprese assicuratrici. La scelta della Compagnia di Assicurazione sarà effettuata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione del Fondo, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL. Il "Documento sulla politica di investimento" contiene le caratteristiche delle linee di investimento e del relativo profilo di rischio/rendimento ed è a disposizione degli aderenti presso la sede del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare che le risorse del Fondo siano gestite in maniera sana e prudente mediante l'adozione dei parametri oggettivi contenuti nel Documento sulla politica di investimento come da disposizioni stabilite

dalla Commissione di Vigilanza.

2. Il Fondo, a mezzo del Consiglio di Amministrazione, provvede ad investire i contributi complessivi, riferiti ai singoli aderenti, in polizze assicurative di ramo I di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico puro e di capitale differito, con termine di differimento indicativamente all'età pensionabile prevista dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto. L'effettivo termine di differimento sarà anticipato o posticipato in modo da farlo coincidere con l'effettiva data di pensionamento;

3. Sempre per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre, nel rispetto delle normative in essere, altre linee d'investimento per assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta;

4. In caso di conferimento tacito del TFR, il Fondo dovrà prevedere l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudentiale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR stesso.

Art. 7 - Spese

Le spese per l'amministrazione e la gestione del Fondo sono a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A.. La Società metterà a disposizione i locali idonei per lo svolgimento delle riunioni

e delle assemblee.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del dipendente, del datore di lavoro e/o attraverso il conferimento totale o parziale del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico dell'Impresa e dei dipendenti aderenti è stabilita dalle fonti istitutive.

3. Ferme restando le misure minime della contribuzione fissate ai sensi del comma che precede è data facoltà agli aderenti di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive. Va precisato che eventuali altre forme di contributo al Fondo, qualunque sia l'origine, vanno ripartite a beneficio di tutti gli aderenti in parti uguali.

4. Agli effetti del calcolo delle contribuzioni si intende quale base imponibile di riferimento il trattamento retributivo espressamente indicato a tale fine dalle fonti istitutive.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento tacito del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento dei contributi a carico del dipendente e del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Nel caso in cui il lavoratore decida di contribuire al Fondo, con specifico contributo individuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al

Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento abbia maturato almeno un anno di contribuzione in favore della forma di previdenza complementare.

L'eventuale proseguimento della contribuzione da parte dell'aderente oltre l'età pensionabile non comporta l'obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente. E' alimentata dai complessivi contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni;

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto di eventuali oneri direttamente a carico dell'aderente e di eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie per invalidità e premorienza;

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento delle linee di investimento.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di ac-

cesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio

d'appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decida di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 6, ha la facoltà di determinare in modo autonomo il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione

alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richie-

dere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt.12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335,

l'aderente può optare per la liquidazione in capitale.

dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che risulta assunto antecedentemente alla data del 29 aprile 1993, ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6;

12. Gli aderenti provenienti dal Fondo incorporato manterranno i periodi utili di adesione, già maturati nel Fondo incorporato, ai fini dell'anzianità di iscrizione al Fondo unico.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, il Fondo può stipulare, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, ap-

posite convenzioni con una o più Imprese di assicurazione di

cui all'art. 2 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. L'aderente che abbia maturato i requisiti per la prestazione pensionistica da erogare in forma di rendita ha la facoltà di optare per la reversibilità della stessa. In caso di decesso del titolare del trattamento pensionistico complementare, si potrà prevedere la restituzione ai beneficiari dallo stesso designati, del montante residuo.

4. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al fondo prima del pensionamento, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra

forma pensionistica complementare alla quale acceda in rela-

zione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o analoghe procedure previste dai Contratti Collettivi di categoria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.lgs. 252/2005, ad esempio a causa di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in mancanza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata, salva diversa designazione, dagli eredi siano essi persone fisiche o

giuridiche; in mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione individuale.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività, di norma entro 120 giorni, e comunque non oltre il termine di legge di sei mesi dalla ricezione della richiesta. La richiesta deve essere effettuata mediante comunicazione scritta.

6. Il trasferimento della posizione individuale ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo da parte dell'aderente.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente al Fondo può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di cui alle lettere



a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori sue esigenze.

2. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale;

4. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività, di norma entro 120 giorni, e comunque non oltre il termine di legge di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento;

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria;

7. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti.

Art. 13bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo garantisce anche prestazioni collegate o accessorie, quali invalidità e premorienza, previste dai contratti collettivi nazionali ed aziendali, mediante apposite convenzioni stipulate con Groupama Assicurazioni S.p.A., e/o altre Imprese assicuratrici.

2. Le prestazioni collegate o accessorie verranno erogate secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed aziendali.

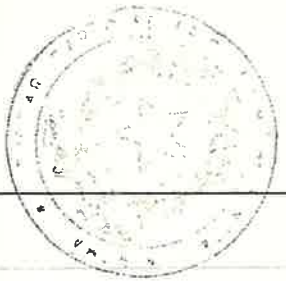
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO****Art. 14 - Organi del Fondo**

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Sindaci.
- il Direttore generale;
- le Funzioni fondamentali.

Art. 15 - Assemblea degli aderenti - Criteri di costituzione e composizione

1. Gli aderenti sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta, contenente l'Ordine del giorno, ed inviata a ciascun aderente almeno 15 giorni prima della data fissata.



2. L'Assemblea può essere convocata su richiesta firmata da almeno un quinto degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale del Fondo, purché in Roma.

Art. 16 - Assemblea degli aderenti - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) elegge i componenti del Collegio Sindacale;
- c) delibera sull'eventuale revoca degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) approva il rendiconto annuale e il preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) determina il compenso dei Sindaci su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- g) delibera su quant'altro ad essa demandato per legge ovvero dallo Statuto;
- h) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione con le procedure previste dal successivo art. 34.

b) delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione

secondo quanto previsto dal successivo art. 35.

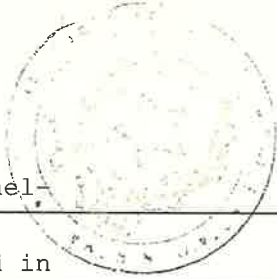
**Art. 17 - Assemblea degli aderenti - Modalità di funzionamento
e deliberazioni**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento del 50 per cento più uno degli aderenti; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sarà possibile effettuare la modalità mista, in presenza e da remoto, solo in caso di comprovata necessità.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del 50 per cento più uno degli aderenti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sarà possibile effettuare la modalità mista, in presenza e da remoto, solo in caso di comprovata necessità.

3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli aderenti. In caso di impossibilità ad intervenire, sarà possibile delegare un altro aderente. Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di quindici aderenti. Coloro che rivestono anche la carica di componenti dell'organo di amministrazione o



di controllo del Fondo pensione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto annuale ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un Presidente.

5. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la responsabilità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento degli aderenti all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, eventualmente dagli scrutatori. Il Verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

7. Ogni eventuale modifica del presente Statuto dovrà essere comunicata alla Commissione di vigilanza.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 8 Consiglieri effettivi e n.4 supplenti; la metà eletti dagli aderenti con scrutinio segreto secondo la procedura elettorale prevista dagli accordi aziendali, ed i restanti designati da Groupama Assicurazioni S.p.A..

2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in as-

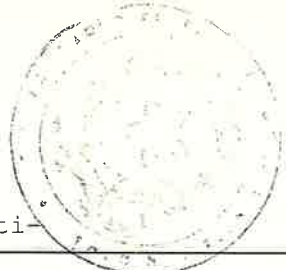
senza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi; per gli Amministratori supplenti subentrati nella carica, nel computo del triennio si terrà conto anche del periodo di carica dell'Amministratore sostituito. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Nel caso in cui uno dei consiglieri dovesse cessare dalla carica per qualsiasi motivo, sarà sostituito per il periodo mancante alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione con il Consigliere supplente nominato dalla parte che aveva eletto il Consigliere cessato.

2. Qualora i componenti supplenti del Consiglio di Amministrazione non soddisfino i requisiti di professionalità nelle misure richieste dalla legge, il Consiglio deve essere integrato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la prima assemblea.

3. Qualora con l'inserimento dei supplenti non sia possibile ricostituire l'intero Consiglio di Amministrazione, questo si considera decaduto e dovrà provvedersi alla nomina di un nuovo Consiglio.



4. I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio, possono essere dichiarati decaduti dall'incarico dal Consiglio stesso. In tal caso, si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - attribuzioni

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice presidente;
- b) convoca l'Assemblea, definisce il suo ordine del giorno e partecipa di diritto alle sue riunioni;
- c) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- d) provvede alla gestione amministrativa del fondo in conformità alle istruzioni della COVIP;
- e) predispone il rendiconto annuale di gestione e il preventivo;

f) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche

agli aderenti in materia di andamento finanziario ed amministrativo del fondo, nel rispetto delle istruzioni della COVIP;

g) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;

h) vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente;

i) predispone le modifiche allo Statuto che si rendessero necessarie a seguito di variazioni ed integrazioni di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

j) tiene i libri contabili del fondo in base alle istruzioni della COVIP;

k) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;

l) definisce la politica di remunerazione;

m) definisce i piani d'emergenza;

n) effettua la valutazione interna del rischio;

o) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;

p) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;

q) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;

r) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;

s) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

t) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

u) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;

v) nomina il Direttore generale;

w) riferisce alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto annuale ed al preventivo. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti i consiglieri, anche mediante posta elettronica, alme-

no 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

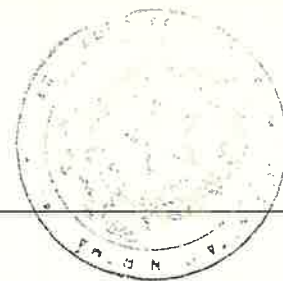
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze professionali, e sono ciascuno responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più consiglieri, tali da generare responsabilità solidale verso il Fondo stesso.

Nei confronti dei Consiglieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, comma 1, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri al Presidente per la gestione ordinaria del Fondo, in tal caso stabilendo i limiti e la durata della delega.

Sarà possibile effettuare la modalità mista, in presenza e da

remoto, solo in caso di comprovata necessità.



Art. 22 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente spettano rispettivamente ed alternativamente, di triennio in triennio, ad un Consigliere di nomina aziendale e ad un Consigliere eletto dall'Assemblea degli aderenti;
2. Il Presidente rappresenta legalmente il Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio;
3. Il Presidente del fondo ha facoltà di compiere, previa informazione e consultazione del Vicepresidente e con le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
4. Il Presidente del Fondo inoltre:
 - a) sovrintende al funzionamento del fondo;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) su esplicito mandato del Consiglio e, dove previsto, dell'Assemblea, stipula le convenzioni in nome e per conto del fondo;
 - e) tiene i rapporti con gli organi esterni e di Vigilanza;
 - f) comunica alla COVIP le situazioni di conflitto d'interesse specificandone la natura;

g) trasmette alla COVIP ogni variazione della fonte istitutiva e/o dello statuto;

h) svolge ogni altro compito previsto dal presente statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

5. La firma sociale spetta al Presidente e, su specifica delega di questi, al Vicepresidente. Le disposizioni riguardanti l'incasso o il pagamento di somme devono essere sottoscritte dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; in caso di impedimento di entrambi, in via congiunta, da due Consiglieri.

6. In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione, in assenza significativa del Presidente e nell'impossibilità di sua specifica delega, può autorizzare il Vicepresidente, in via congiunta, con un Consigliere, a compiere qualsiasi atto si dovesse rendere necessario.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, di cui metà eletta in rappresentanza degli aderenti e metà nominata in rappresentanza di Groupama Assicurazioni S.p.A. Tutti i componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definite dalla normativa vigente, e devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire

delle cause di incompatibilità comportano la decadenza.

dell'incarico.

2. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.

3. I Sindaci restano in carica per un massimo di tre esercizi.

Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

4. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. Qualora con i supplenti non sia possibile ricostituire l'intero numero dei Sindaci effettivi, il Collegio si considera decaduto e dovrà provvedersi alla nomina di un nuovo Collegio.

5. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo, e sul concreto funzionamento.

2. Il Collegio deve accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione al rendiconto annuale, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di eventuali titoli di proprietà, e potrà procedere, in qualsiasi mo-

mento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo stesso.

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali significative irregolarità riscontrate, in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità, allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno con cadenza trimestrale.

2. La convocazione del Collegio spetta al suo Presidente. La convocazione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, è fatta mediante lettera raccomandata o via posta elettronica, da inoltrare a tutti i Sindaci.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci, e le relative deliberazioni sono assunte a

maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono dall'incarico ricevuto.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo a due assemblee consecutive o a due riunioni del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico ricevuto.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di costoro che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 c.c.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente ge-

stione dell'attività corrente del Fondo, attraverso

l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle ri-

sorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare

l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione.

Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle

scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessa-

rie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro

normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onora-

bilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di

ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa

tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle

cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la deca-

denza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti

le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e

alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di

esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità

e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibi-

lità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per

tempo vigente.



3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarico di gestione

Al fine di garantire agli aderenti l'erogazione di un trattamento pensionistico complementare del sistema obbligatorio pubblico, unitamente alle prestazioni collegate ed accessorie, quali invalidità e premorienza, il Fondo provvede a stipulare con Groupama Assicurazioni S.p.A., e/o altre Imprese Assicuratrici, apposite convenzioni, corrispondendo i relativi premi secondo gli usuali procedimenti delle polizze assicurative.

Art. 29 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;

f) la predisposizione della documentazione da inviare alle

autorità di controllo;

g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;

h) il rispetto degli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione. Tale scelta verrà effettuata sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità e previo confronto tra le fonti istitutive e delibera assembleare.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 30 - Conflitti di interesse

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse, regolamentata da apposito documento del Fondo.

Art. 31 - Esercizio sociale e Rendiconto

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il Rendiconto di gestione dell'esercizio precedente ed il Preventivo dell'esercizio in corso.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, salvo differenti previsioni normative tempo per tempo vigenti il Consiglio di Amministrazione sottopone il Rendiconto e la Relazione all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci.
4. Il Rendiconto, le relazioni dei Consiglieri e dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI**Art. 32 - Modalità di adesione**

1. L'adesione al Fondo avviene a seguito di presentazione di una scheda, sottoscritta e compilata in ogni sua parte con l'eventuale indicazione di beneficiari diversi dagli eredi legittimi. L'adesione dei dipendenti che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei

requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal dipendente direttamente o tramite Groupama Assicurazioni S.p.A.; la stessa contiene la delega a Groupama Assicurazioni S.p.A. e per la tenuta della contribuzione a carico del dipendente.

5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti da Groupama Assicurazioni S.p.A. e, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

6. Groupama Assicurazioni S.p.A. dovrà mettere a disposizione del Fondo gli elementi necessari per consentire l'effettuazione di tutte le operazioni amministrative e di controllo. E' altresì tenuta a comunicare ogni variazione dei dati, relativamente alle posizioni degli aderenti, entro trenta giorni, dalla conoscenza degli stessi.

7. L'iscrizione avrà decorrenza dalla data della richiesta di adesione. Per gli aderenti al Fondo in corso d'esercizio, sono previsti contributi calcolati in modo proporzionale alla permanenza in servizio alle dipendenze dell'impresa, da addebitarsi e pagarsi secondo modalità in uso.

Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti, in formato

cartaceo o elettronico: lo Statuto del Fondo, il Rendiconto e

la Relazione del Collegio dei Sindaci, il Documento sulle anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 1, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sugli eventuali costi sostenuti e sull'andamento di gestione del Fondo.

Art. 34 - Comunicazioni e reclami

Il Fondo comunica le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e/o presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella comunicazione annuale.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 35 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e comunicate alla COVIP.

2. In ottemperanza all'art. 20, lettera h del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione predispone le modifiche da apportare allo Statuto che si rendano necessarie a seguito di variazioni delle disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di delibere, istruzioni od indicazioni della COVIP.

3. In ottemperanza all'art. 16 comma 3 punto a) del presente

Statuto, le modifiche di cui al comma precedente saranno sot-

toposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli aderenti.

Art. 36 - Scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione, ovvero a seguito di conforme accordo tra le parti indicate nell'art. 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, hanno l'obbligo di segnalare ad altri organi del Fondo, nonché alla COVIP, tutti gli elementi che possano indurre la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Sta-

tuto si fa riferimento alla normativa di legge, alla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale vigente, e successive modificazione ed integrazioni.

F.ti Coletta Cinzia

Carlo Federico Tuccari notaio

**Certificazione di conformità di documento redatto su supporto digitale a originale
redatto su supporto analogico**

(art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89)
Certifico io sottoscritto **Dott. Carlo Federico Tuccari**, Notaio in Roma con studio in Via IV Novembre n. 96, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico composta di 44 (quarantaquattro) pagine, compresa la presente certificazione, da me sottoscritta mediante apposizione della mia firma dotata di certificato di vigenza valido fino al 31 agosto 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, è conforme al documento originale redatto su supporto analogico, conservato nei miei atti, firmato a norma di legge.

Roma, 27 (ventisette) maggio 2022 (duemilaventidue)

(File firmato digitalmente dal Notaio Carlo Federico Tuccari)



Firmato digitalmente da CARLO FEDERICO
TUCCARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001